



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO Sportello Autorizzazioni Commercio 2
Viale Ancona, 59 - C.A.P. 30170 - MESTRE-VENEZIA
P.E.C. protocollo@pec.comune.venezia.it - mail areeprivate-artigianali@comune.venezia.it
telefono 0412749320- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
apertura al pubblico: lunedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30, mercoledì su appuntamento dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Responsabile del procedimento: Francesco Bortoluzzi
Responsabile dell'Istruttoria: Sabrina Zancarello

PG/2017/496437

Venezia, 16 ottobre 2017

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER LE ASSEGNAZIONI DI CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA CON CHIOSCHI-EDICOLA NEL COMUNE DI VENEZIA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 ed in particolare l'art.70 comma 5 secondo cui *"Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie."*;

Richiamata l'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 (pubblicata in G.U. n.79 del 4 aprile 2013) sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato articolo 70 del D.Lgs. 59/2010;

Visto l'Accordo approvato il 16 luglio 2015 dalla medesima Conferenza Unificata, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici in considerazione del fatto che *"tutte le attività che si svolgono su aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e pertanto necessitano di un trattamento omogeneo"*;

Visti i documenti unitari delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 ex art. 70 comma 5 del D.Lgs. 59/2010, in materia di commercio su aree pubbliche del 24.01.2013 e del 03.08.2016, e per le attività artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici del 26.03.2016;

Viste in particolare:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i. emanata in recepimento dell'Intesa e dei documenti unitari sopra citati;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1551 del 10 ottobre 2016 ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo del 16 luglio 2015 adottato dalla Conferenza Unificata sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici e recepimento del conseguente Documento Unitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 marzo 2016";

Vista:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 15/06/2009 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il vigente Piano di Localizzazione dei punti vendita di quotidiani e periodici e Regolamento;

Visto l'articolo 6, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modifiche in L. 27 febbraio 2017 n. 19, il quale ha prorogato al 31/12/2018 il termine di scadenza delle concessioni per il commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

RENDE NOTO CHE

è indetta la procedura di selezione per l'assegnazione delle concessioni di area pubblica con Chioschi-Edicole come da corrispondente elenco allegato al presente bando:

CHIOSCHI EDICOLA TERRAFERMA (allegato 1)

CHIOSCHI EDICOLA VENEZIA CENTRO STORICO e ISOLE (allegato 2)

1. DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione avrà durata di anni 12 con validità dal 01/01/2019 al 31/12/2030.

2. ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI AREA PUBBLICA

1. Le concessioni sono assegnate in relazione ad ogni singola area pubblica, come puntualmente individuata negli allegati sopra citati, mediante la formazione di una graduatoria.

3. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

In caso di domande concorrenti la graduatoria per l'assegnazione delle concessioni verrà formata per ogni singola area pubblica sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell'eventuale dante causa.

Punteggi:

- a) anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**
 - b) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**
 - c) anzianità di iscrizione oltre 10 anni = **punti 60.**
2. anzianità acquisita nell'area pubblica alla quale si riferisce la selezione: si attribuisce un punteggio pari a **40 punti** al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda. La titolarità della concessione/autorizzazione, come gli altri requisiti, deve essere mantenuta dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando (dal 01/11/2017 al 30/11/2017).
 3. regolarità contributiva ai fini previdenziali, contributivi e fiscali **punti 3.**

In via residuale, a parità di punteggio totale, la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda al SUAP.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

1. Possono partecipare alla selezione, purché in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 e successive modifiche e integrazioni,:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le ditte individuali;
 - c) le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite (articolo 70 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 e s.m.i.).
2. la domanda può essere presentata anche da soggetti non ancora iscritti al Registro delle Imprese; in tal caso non verranno attribuiti i punteggi previsti per l'anzianità.

5. PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il bando sarà pubblicato all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Venezia alla pagina <http://www.comune.venezia.it/bolkestein>

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Le domande per l'assegnazione delle aree pubbliche oggetto della presente selezione, complete di bollo e di attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria, devono pervenire unicamente a mezzo SUAP del Comune di Venezia <http://www.comune.venezia.it/it/suap> (portale www.impresainungiorno.gov.it) così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160 recante "*Regolamento*

per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”;

2. le domande possono essere presentate dal giorno **01/11/2017 al giorno 30/11/2017**; le domande pervenute oltre il predetto termine (30/11/2017) sono inammissibili e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
3. Le successive comunicazioni da parte del concorrente e dell'amministrazione comunale avverranno esclusivamente a mezzo Portale SUAP del Comune di Venezia <http://www.comune.venezia.it/it/suap> (portale www.impresainungiorno.gov.it)

7. CONTENUTO DELLA DOMANDA

1. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla presente selezione:
 - a) dati anagrafici del richiedente;
 - b) Codice Fiscale e/o Partita IVA;
 - c) numero e data d'iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata;
 - d) dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i. in capo al titolare, ovvero al legale rappresentante, ai soci e al preposto, qualora presenti;
 - e) dichiarazione che nei confronti dell'impresa o della società non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 – Autocertificazione antimafia;
 - f) la dichiarazione di aver preso visione del bando pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;
 - g) la dichiarazione di impegnarsi a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e a rispettare le condizioni definite dal Comune per tutto il tempo di validità della concessione;
2. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dalla selezione i seguenti documenti/dichiarazioni:
 - a) per i cittadini non residenti nell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità. Nel caso in cui il permesso scada entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo;
3. Ai fini della priorità per l'assegnazione del posteggio la domanda dovrà contenere:
 - a) la precisazione che l'operatore è il titolare uscente della concessione dell'area pubblica in scadenza (estremi dell'autorizzazione amministrativa/concessione);

- b) numero e data di iscrizione al REA dell'eventuale dante causa;
 - c) ogni altro elemento ritenuto idoneo a consentire la priorità di legge;
4. nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

8. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

1. L'inammissibilità della domanda è prevista nei seguenti casi:

- a) l'inoltro delle domande fuori dal periodo 01/11/2017 - 30/11/2017;
- b) l'inoltro delle domande con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- c) la mancata indicazione dell'area pubblica di cui si chiede l'assegnazione;

9. MOROSITÀ

1. Costituisce, inoltre, causa di non rilascio della concessione/autorizzazione:

a) l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Venezia (afferenti l'attività di commercio su suolo pubblico) relative all'area pubblica oggetto di selezione imputabili a chi presenta la domanda o da eventuale suo dante causa o avente causa (affittuario). La morosità è riferita:

- al canone di occupazione suolo pubblico (COSAP) relativo alle annualità 2013 - 2014 - 2015 - 2016- 2017;

b) l'esistenza di morosità nei confronti del Comune di Venezia per sanzioni amministrative definitive e a ruolo per violazioni delle norme sul commercio di quotidiani e periodici, in capo a chi presenta la domanda di partecipazione al bando;

10. GRADUATORIA

1. La graduatoria provvisoria per ogni singola area pubblica di cui al presente bando sarà pubblicata nel sito istituzionale del Comune - alla pagina <http://www.comune.venezia.it/bolkestein>;
2. Avverso la graduatoria provvisoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. Potranno essere oggetto di controlli e verifiche le dichiarazioni rese mediante autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenute nel modulo della domanda, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L'Amministrazione Comunale è tenuta, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli, anche a

campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R..

3. Gli Uffici possono eseguire, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle domande in graduatoria e sui soggetti che partecipano al bando.
4. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e o mendaci, si procederà all'esclusione delle domande e ad eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria.

11. RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione e la relativa concessione di area pubblica sono rilasciate in applicazione della graduatoria entro il 31/12/2018.
2. Nel caso di aree pubbliche da occuparsi con strutture predeterminate (chioschi tipo) non si procederà al rilascio della concessione e della contestuale autorizzazione in caso di mancata dimostrazione di dotazione delle strutture previste. Il mancato adeguamento nei termini predetti costituisce causa di decadenza dalla graduatoria definitiva.
3. Qualora non vi siano domande per il posteggio o per i posteggi interessati, il Comune darà seguito alle procedure previste per la soppressione.

12. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

1. I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
 - a) nell'ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
 - b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge 241/90.
2. I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell'ambito del diritto di informazione e accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.
3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere all'accettazione della pratica.

Titolare del trattamento: Comune di Venezia

Responsabile del trattamento: dott. Francesco Bortoluzzi

13. DISPOSIZIONI FINALI

Si avvisa sin da ora che:

1. Costituiscono cause di decadenza dalla concessione le violazioni di cui ai regolamenti comunali per la vendita di Quotidiani e Periodici e Canone Occupazione Suolo Pubblico (COSAP). Le violazioni ai predetti regolamenti si intendono riferite al titolo concessorio originario e non al soggetto operante al momento della contestata violazione (concessionario o suo avente causa - affittuario);

2. Costituisce, inoltre, causa di decadenza della concessione, l'accertata inosservanza di obblighi o l'accertamento di comportamenti irregolari nell'esercizio dell'attività connessa al rapporto di concessione;
3. Prima del rilascio della autorizzazione/concessione si procederà alla revoca delle eventuali concessioni di suolo pubblico rilasciate per elementi mobili accostati al chiosco-edicola;
4. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al Regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di punti vendita di quotidiani e periodici;
5. La presente procedura potrà essere sospesa e/o revocata in caso di sopravvenuta modifica della normativa di settore;
6. Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina <http://www.comune.venezia.it/bolkestein> e viene inviato alle associazioni di categoria.

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Bortoluzzi*

**Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs 82/2005 ed è conservato nel sistema gestionale documenti del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22,23 e 23 ter D.Lgs 7/03/2005 n. 82.*